



COPIA

N. 126 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014-2016**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:

| | | |
|---------------------|-------------------|----------|
| POZZO ANDREA | SINDACO | Presente |
| TOSOLINI LORENZO | VICESINDACO | Presente |
| DEL FORNO IVAN | ASSESSORE | Presente |
| PERESSINI JULI | ASSESSORE | Presente |
| RIVA LUCIO | ASSESSORE | Presente |
| LA MONICA ANTONELLA | ASSESSORE ESTERNO | Presente |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig./a STABILE LUCA.

Assume la presidenza il sig. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto, sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Marzietti Maria Antonietta

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA

E' presente, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 49 – 6° comma – dello Statuto comunale, il Consigliere comunale MONTONERI Paolo.

Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco su indicazione del Consigliere delegato Montoneri Paolo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le pubbliche amministrazioni devono effettuare la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 comma 1 della L. 449/1997, dell'art. 6 commi 4 e 4bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dei quali *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999 (norme di tutela lavoro disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”*;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 64 del 15.4.2013 di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2013-2015;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. n. 150/2009 che prevede che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTO che presso questa Amministrazione non vi sono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come risulta dalla delibera approvata in data odierna;

VISTO che questo Ente è soggetto alla disciplina del patto di stabilità e che l'art. 12, commi 25 e 26, della L.R. 17/2008, come modificato ed integrato dalla L.R. 12/2012 e dalla L.R. 23/2013 prevede che:

“ Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2007/2009 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del triennio 2012/2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

Per ogni anno del triennio 2012/2014 gli enti di cui al comma 25, verificano la media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente rispetto ai dati disponibili del triennio immediatamente precedente. Se tale media risulta superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto”

VISTO , inoltre, che l'art. 14 comma 1 lettera c) della L.R. 27/2012 (legge finanziaria anno 2012), prevede che i comuni soggetti al Patto di stabilità sono tenuti:

- a) conseguire per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo-Stato-Regione secondo quanto stabilito dall'art. 32 commi 11, 13 e 14 della L. 183/2011;
- b) ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 12 commi 12 e 13 della L. 17/2008 (legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni;
- c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo modalità e i tempi previsti dall'art. 12 commi 25 e seguenti della L. 17/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi del medesimo art. 14 della L.R. 27/2012 ed in particolare al comma 11 è stabilito, tra l'altro, che in caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come indicati dallo stesso articolo al comma 1 lettere a) b) e c), gli enti nell'esercizio successivo non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti comprensivi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

CONSIDERATO che la media del triennio 2007-2009 del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente era pari al 33,54 %;

CONSIDERATO, altresì, che la media del triennio 2011-2012-2013 del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non supera il 50%, si attesta infatti al 30,02%;

VISTO che l'Ente nel corso del 2013 ha raggiunto gli obiettivi del Patto di Stabilità 2013 in ordine a:

- conseguimento del saldo finanziario in termini di competenza mista tenuto conto dell'obiettivo assegnato;
- riduzione dello stock di debito al 31.12.2013 rispetto all'anno precedente;
- riduzione della spesa di personale al 31.12.2013 rispetto al 31.12.2012 (2012 pari ad €. 1.811.872,60 – 2013 pari ad €. 1.809.471,00)

PRESO ATTO, inoltre, del comma 452 dell'art.1 della Legge di Stabilità per l'anno 2014, la L.n.147 del 27.12.2013, in cui si stabilisce che per il biennio 2013/2014 non è possibile alcun rinnovo contrattuale di parte economica per il personale dipendente della P.A. e del comma 456 del medesimo articolo e legge in cui si prevede la proroga del blocco dello stanziamento complessivo del Fondo risorse decentrate anno 2014 al corrispondente importo dell'anno 2010 automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 54 del 27.03.2014 - pubblicata sulla G.U. 02.04.2014 ha confermato l'applicabilità alla Regione Friuli Venezia Giulia del D.L. 78/2010 ribadendo la natura di principio fondamentale in materia di " coordinamento della finanza pubblica" delle disposizioni statali;

VISTA la L.R. 26.6.2014 n. 12 che all'art. 4 stabilisce, con i seguenti commi:

1. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 54/2012, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'articolo 127 comparto unico del

- pubblico impiego della Regione e degli Enti Locali) della Legge Regionale 9 novembre 1998 n. 13, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale;
2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga;
 3. Omissis
 4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all' articolo 13, comma 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall' articolo 14, comma 43, della legge regionale 22/2010, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.
 5. Omissis
 6. Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicano un avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilità intercompartimentale.

Vista la deliberazione giunta n. 209 del 27.10.2008 e s.m.i. relativa all'approvazione della vigente dotazione organica del Comune di Pesian di Prato;

Atteso che l'Amministrazione comunale per il 2014:

- Ha in essere fino al 31.12.2014, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci aderenti: alla Convenzione per la gestione associata dell'Elenco Intercomunale Baby Sitter, alla Convenzione per la gestione associata di "Culturanuova", alla Convenzione per la gestione associata del "Progetto Pannolini lavabili", un contratto di somministrazione di lavoro per un lavoratore addetto al servizio informativo e di supporto amministrativo dei progetti sopraccitati

finanziato in proporzione dai Comuni aderenti alle singole convenzioni e con una spesa residuale a carico dell'Ente quantificata presuntivamente in €. 4.638,63

- Ha in essere l'impiego di lavoratori socialmente utili (fino al 31.1.2015) con una quota di compartecipazione comunale alla spesa pari ad €. 9043,00
- Ha collocato in quiescenza, con decorrenza 1.7.2014, il dipendente Sig. Mario Liva - istruttore direttivo cat. D5

RITENUTO di approvare il piano triennale occupazionale ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 30-3-2001, n. 165;

VISTO l'art. 89 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n. 176 del 7.4.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

RAVVISATA la competenza della Giunta in merito all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 19 comma 8 della L. 448 del 28.12.2001 che prevede che "gli organi di revisione contabile degli Enti Locali devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

P R O P O N E

1. di approvare il piano del fabbisogno triennale del personale in conformità all'art. 35 del D. lgs. 165/2001, come segue:

ANNO 2014

A) Personale a tempo indeterminato: è prevista la copertura – tramite mobilità – del posto resosi vacante a seguito del collocamento in quiescenza del Sig. Mario Liva – Istruttore direttivo Cat. D5 indicativamente a decorrere dall' 1.11.2014

B) Personale a tempo determinato: non sono previste assunzioni. Sono fatti salvi i rapporti lavorativi indicati in narrativa e relativi:

B1) alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per un posto di istruttore amministrativo relativo al servizio informativo e di supporto amministrativo dei progetti baby sitter comunale, Cultura nuova e Pannolini lavabili: periodo 1.1.2014 – 31.12.2014;

B2) alla prosecuzione di n. 3 progetti di attività socialmente utili(lpu) e precisamente:

- n. 2 posti di collaboratore amministrativo presso gli uffici edilizia privata e lavori pubblici;
 - n. 2 posti per il supporto alle attività di pubblica istruzione;
 - n. 3 posti di operaio presso il servizio lavori pubblici;
- I lavoratori sono tutti in servizio fino al 31.1.2015;

ANNI 2015

- A) Personale a tempo indeterminato: allo stato non sono previste nuove assunzioni nel bilancio pluriennale. Si provvederà al turn-over del personale che cesserà dal servizio per quiescenza, mobilità esterna od altra causa.
- B) Personale a tempo determinato: non sono previste assunzioni. Sono fatti salvi i rapporti lavorativi relativi :
- B1) alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per un posto di istruttore amministrativo relativo al servizio informativo e di supporto amministrativo dei progetti baby sitter comunale, Cultura nuova e Pannolini lavabili qualora venissero prorogate le convenzioni;
- B2) alla prosecuzione di n. 3 progetti di attività socialmente utili(lpu) e precisamente:
- n. 2 posti di collaboratore amministrativo presso gli uffici edilizia privata e lavori pubblici;
 - n. 2 posti per il supporto alle attività di pubblica istruzione;
 - n. 3 posti di operaio presso il servizio lavori pubblici;
- I lavoratori sono tutti in servizio fino al 31.1.2015;

ANNO 2016

- A) Personale a tempo indeterminato: allo stato non sono previste nuove assunzioni nel bilancio pluriennale. Si provvederà al turn-over del personale che cesserà dal servizio per quiescenza, mobilità esterna od altra causa.
- B) Personale a tempo determinato: non sono previste assunzioni. Sono fatti salvi i rapporti lavorativi relativi :
- B1) alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per un posto di istruttore amministrativo relativo al servizio informativo e di supporto amministrativo dei progetti baby sitter comunale, Cultura nuova e Pannolini lavabili qualora venissero prorogate le convenzioni;
- B2) alla prosecuzione di progetti di attività socialmente utili qualora la normativa regionale ne prevedesse il finanziamento.
2. di riservarsi la facoltà di integrare e modificare il presente atto nel rispetto della vigente normativa, qualora dovessero intervenire situazioni di cambiamento non prevedibili e /o programmabili;
 3. di dare atto che il Comune di Pesian di Prato:
 - non si trova in situazione strutturalmente deficitaria in base all'art. 242 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 - ha autocertificato, ai sensi della vigente normativa, il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013;
 4. di informare le organizzazioni sindacali in merito all'adozione del presente atto.
 5. Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore Unico per il parere di competenza ai sensi l'art. 19, c. 8, della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002);

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

IL SINDACO
F.to POZZO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STABILE LUCA

- Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 15-09-2014

L'Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-09-14 al 30-09-14 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 15-09-14

L'Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Data, _____

L'impiegato responsabile
